

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Descrizione

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art.3 della L. n. 549/1995, è disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i.

Il tributo è dovuto dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo e dai gestori di impianti di incenerimento (senza recupero energia), oltre che da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

Come accedere

La base imponibile del tributo è determinata dalla quantità di rifiuti conferita in discarica mentre l'importo si calcola moltiplicando la quantità in chilogrammi dei rifiuti conferiti per la tariffa espressa in euro

Le aliquote sono fissate dalla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i.. In caso di mancata predeterminazione entro il 31 luglio, si intendono prorogate, anche per l'anno successivo, le aliquote in vigore.

Le aliquote d'imposta di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e s.m.i., sono indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA RIFIUTI	TARIFFE IN EURO (per ogni kg di riferimento)
1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva, lapideo	€ 0,001236/Kg
2) Altri rifiuti speciali	€ 0,00624/Kg
3) Restanti tipi di rifiuti	€ 0,01236/Kg
4) Scarti e sovralli corrispondente	20% tariffa di cui al punto1), 2), 3)
4.1)	€ 0,0002472/Kg
4.2)	€ 0,001248/Kg
4.3)	€ 0,002472/Kg
5) Fanghi anche palabili corrispondente	20% tariffa di cui al punto1), 2), 3)
5.1)	€ 0,0002472/Kg
5.2)	€ 0,001248/Kg
5.3)	€ 0,002472/Kg
6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente	20% tariffa di cui al punto1), 2), 3)
6.1)	€ 0,0002472/Kg
6.2)	€ 0,001248/Kg
6.3)	€ 0,002472/Kg

La competenza in ordine alla qualificazione tecnico-giuridica delle tipologie dei rifiuti sottostante all'applicazione del regime tariffario è ascrivita all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Quando

Il pagamento del Tributo avviene mediante versamenti periodici, calcolati sulla base delle quantità di rifiuti smaltiti in discarica in ogni trimestre solare e delle aliquote vigenti distinte per tipologia di rifiuto.

Il contribuente è tenuto ad effettuare i pagamenti del Tributo trimestralmente, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Trimestre di Riferimento	Scadenza per il Pagamento
I. Gennaio - Febbraio - Marzo	30 aprile
II. Aprile - Maggio - Giugno	31 luglio
III. Luglio - Agosto - Settembre	31 ottobre
IV. Ottobre - Novembre - Dicembre	31 gennaio

Nel caso il termine ultimo per il pagamento del tributo coincida con un giorno festivo o con un sabato, il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di pagamento

Il versamento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, degli interessi e sanzioni relativi al mancato o ritardato versamento del tributo dovrà essere effettuato sui conti correnti postali sottoelencati in relazione alla provincia di riferimento ed intestati a - Cassiere della Regione Siciliana Unicredit S.p.A. per la Provincia di, riportando nella causale l'imputazione:

- Capitolo 1607 per il tributo;
- Capitolo 1724 per gli interessi;
- Capitolo 1988 per le sanzioni.

con indicazione del Capo 9° del bilancio regionale

Il pagamento potrà altresì essere effettuato presso gli uffici di Cassa regionale che rilasceranno apposita quietanza, con imputazione ai capitoli sopra citati.

MODALITÀ DI VERSAMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA		
<i>COORDINATE IBAN</i>	<i>CC POSTALE</i>	<i>CASSA REGIONALE PROVINCIA DI</i>
IT42P076011660000000229922	229922	AGRIGENTO
IT30Q076011670000000217935	217935	CALTANISSETTA
IT42P0760116900000012202958	12202958	CATANIA
IT28H0760116800000011191947	11191947	ENNA
IT38R0760116500000011669983	11669983	MESSINA
IT89N076010460000000302901	302901	PALERMO
IT30D076011700000010694974	10694974	RAGUSA

IT19E0760117100000011429966	11429966	SIRACUSA
IT66M0760116400000000221911	221911	TRAPANI

Il versamento può essere effettuato, anche, mediante bonifico bancario, sui sopraindicati codici IBAN : intestato a: Tesoreria della Regione Sicilia.

Nello spazio destinato all'oggetto, si dovrà indicare, oltre al codice fiscale/partita IVA, l'imputazione:

- Capitolo 1607 per il tributo – annualità – trimestre di riferimento – *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Discarica di _____*;
- Capitolo 1724 per gli interessi;
- Capitolo 1988 per le sanzioni.

Dichiarazione annuale

Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al Dipartimento regionale Finanze e Credito e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto del 20 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22/11/1997, n. 65) dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente .

Accertamento

L'accertamento del tributo in argomento è attribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della l.r. n. 6/1997 e s.m.i., alle Province regionali (Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane).

Al riguardo i commi 7 e 13 del predetto articolo 2 rispettivamente prevedono:

- *7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (10), sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni*
- *13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi."*

Per le attività di accertamento si rinvia alle disposizioni di cui ai commi da 9 a 20 e al comma 24 del sopra menzionato articolo 2.

Sanzioni

L'art. 3, commi da 31 a 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

- Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione

Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 31 della legge n. 549/1995 e s.m.i. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, recante “ disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie...” .

Relativamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni, si rinvia alle disposizioni di cui al citato D.lgs. 18/12/1997 n. 472, ed in particolare agli artt. 16 e 17.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 consente al contribuente inadempiente di assolvere spontaneamente e correttamente la propria obbligazione tributaria, oltre il termine ordinariamente previsto per il pagamento della tassa.

In particolare, per quanto riguarda le tasse in argomento, gli errori, le omissioni e i versamenti tardivi o carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento della tassa dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo di cui all'articolo 1284 del codice civile (determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (il DM 12/12/2019 prevede che nell'anno 2020 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno), e della sanzione ridotta.

Termini di decadenza

I termini di decadenza sono regolamentati dall'art. 2, comma 10, della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. e dall'art. 4, della l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 che rispettivamente prevedono:

- (art. 2, c. 10, l.r. 6/1997) *La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*
- (art. 4 l.r. 1/2019) *I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emettono avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il*

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ricorsi

L'articolo 2, comma 20, della l.r. n. 6/1997 e s.m.i. prevede che *“Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”*

Istituto del Reclamo/Mediazione

L'articolo 17 bis del D.Lgs.546/1992 e s.m.i. disciplina l'istituto del reclamo/mediazione.

Per le controversie fino a cinquantamila euro di valore, il ricorso può contenere il reclamo/mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Le Province regionali (Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane), nel redigere l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni sono tenuti ad informare il contribuente della possibilità di esperire la procedura di reclamo/mediazione. Le citate Amministrazioni, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

La proposta di mediazione determina l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica all'ente impositore, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

L'Amministrazione, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Rimborso

Le procedure dei rimborsi del tributo in argomento, disciplinate dai commi 9, 15, 16 e 17 dell'articolo 2 della l.r. n. 6/1997 e s.m.i., prevedono che

- La Provincia regionale (Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane) controlla le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti
- L'istanza di rimborso deve essere presentata, alla Provincia regionale competente per territorio (Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane), la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Giova evidenziare che, in tema di accreditamento di somme a favore dei Funzionari Delegati, l'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”, prevede che “La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020”.

Per effetto della citata disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale all'Economia non può disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati per l'effettuazione dei rimborsi ai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Pertanto, nelle more di disposizioni legislative che disciplinano i rimborsi ai soggetti passivi del tributo speciale in discarica, con nota prot. n. 737 del 14 gennaio 2021 del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale all'Economia sono state impartite ai Funzionari Delegati, cui è demandato, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, l'accertamento del tributo di che trattasi, istruzioni operative al fine di corrispondere alle richieste di rimborso presentate dai predetti soggetti passivi.

Riferimenti normativi:

Art. 4 L.r. 22.02.2019 n. 1

Art. 2 L.r. 07.03.1997 n.6 e s. m. i.

Art. 3, commi da 24 a 41, Legge 28.12.1995 n. 549 e s.m.i.

Art. 8 L.r. 16.04.2003 n.4 e s.m.i.

Decreto del 20 settembre 1997 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22/11/1997, n. 65).

Circolare Assessorato Economia n. 2 del 23.07.2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 20/08/2010, n.37).

nota prot. n. 737 del 14 gennaio 2021 del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale all'Economia